

**D.L. 30/12/1997, n. 457**

**Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione.**

**Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1997, n. 303**

**6-bis. Benefici per imprese armatoriali che esercitano la pesca.**

1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 1, per la salvaguardia dei livelli occupazionali propri dei segmenti di appartenenza, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 sono estesi alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

2. Al maggior onere derivante dalla estensione dei benefici previsti dal presente decreto-legge alle navi da pesca, valutato in lire 6.600 milioni annue, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione (32).

---

(32) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 1998, n. 30. Vedi, anche, l'art. 8, L. 16 marzo 2001, n. 88.